

Ufficio Tributi

Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) - Anno 2017

Versamento I rata

Il Funzionario designato per la gestione della tassa sui rifiuti indivisibili (TASI)

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, che ha istituito la I.U.C., articolata in tre componenti;
 Visto in particolare l'art. 1, comma 669 e succ., della legge richiamata che introduce la TASI quale componente I.U.C.;
 Visto il D.L. n. 16/2014 e s.m.i.;
 Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;
 Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i.;
 Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.;
 Visto l'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006;
 Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97;

informa:

► VERSAMENTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2017

Il versamento della I rata d'imposta per l'anno 2017 deve essere effettuata entro il

16 giugno 2017

Il presupposto oggettivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, mentre sono esclusi i terreni agricoli e l'abitazione principale, purché non inclusa in categoria catastale A/1, A/8 e A/9. Oltre al proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell'enfiteuta, è soggetto passivo il locatario finanziario, il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali e qualora non vi sia conduzione diretta, anche dall'utilizzatore, ad esclusione delle locazioni di durata inferiore a sei mesi. In presenza di multiproprietà o di centri commerciali integrati il soggetto passivo è l'amministratore.

L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate:

- la prima rata **entro il 16 giugno**
 - la seconda rata **entro il 16 dicembre** (il 16 cade di sabato).
- Quando l'immobile non è condotto direttamente dal possessore la TASI va versata anche dall'utilizzatore.

Le aliquote da applicare nell'anno 2017, approvate con delibera del C.S. con i poteri del C. C. n. 32 del 31.03.2017 sono le seguenti:

Abitazione principale, fabbricati e pertinenze	ESENTE
Altri fabbricati non adibiti ad abitazioni principali	1 per mille
Altri fabbricati categoria C/2-C/6-C/7 non adibiti a pertinenza (Magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, tettoie)	1 per mille
Categoria B (Strutture ad uso collettivo)	3,3 per mille
Categoria C/3 (Laboratori per arti e mestieri)	1,5 per mille
Categoria C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi)	1 per mille
Categoria C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative)	1 per mille
Categoria A/10 (Uffici e studi privati)	1,5 per mille
Categoria D	3,3 per mille
Categoria C/1 (Negozi e botteghe)	1 per mille
Fabbricati scritture contabili	1 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Aree fabbricabili	2 per mille

► Il CODICE CATASTALE del COMUNE E' M018

► I CODICI TRIBUTO da utilizzare per il versamento sono i seguenti:

DESCRIZIONE	CODICI TRIBUTO	DESCRIZIONE	CODICI TRIBUTO
TASI - abitazione principale e pertinenze	3958	TASI - aree fabbricabili	3960
TASI - fabbricati rurali ad uso strumentale	3959	TASI - altri fabbricati	3961

► ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per abitazione principale, purché inclusa in categoria A/1, A/8 e A/9, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. All'imposta dovuta è decurtata l'eventuale detrazione stabilita dal regolamento comunale. Agli effetti della TASI, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5%.

La base imponibile è determinata rivalutando la rendita catastale del 5%, ed applicando i moltiplicatori previsti all'art. 13, c. 4 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.

► Si rammenta che i terreni agricoli sono esclusi dalla TASI.

► MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 ed F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n.46/2014.